


# COMUNE DI ROSATE

## UFFICIO TECNICO

Via Vittorio Veneto n.2 - 20088 Rosate (MI)

Tel.02-908.30.44- Fax 02-908.30.55

e-mail tecnico@comune.rosate.mi.it



## ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI***

***c.c. N. 8 DEL 31.03.2007***

**INDICE****Titolo I**  
**Principi generali**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani (c.d. "rifiuti assimilati")
- Art. 5 - Esclusioni
- Art. 6 - Competenze ed attività del Comune
- Art. 7 - Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti

**Titolo II**  
**Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati**

- Art. 8 - Principi
- Art. 9 - Ambito di raccolta
- Art. 10 - Norme generali di conferimento e raccolta
- Art. 11 - Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi
- Art. 12 - Conferimento e raccolta della carta e cartone
- Art. 13 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili"
- Art. 14 - Raccolta indifferenziata –resto
- Art. 15 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. "frazione verde")
- Art. 16 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 17 - Conferimento e raccolta dei beni durevoli
- Art. 18 - Conferimento del vetro ed alluminio
- Art. 19 - Conferimento delle scarpe e degli indumenti dimessi
- Art. 20 - Conferimento di giochi e giocattoli
- Art. 21 - Conferimento differenziato di rifiuti lignei
- Art. 22 - Conferimento differenziato di rifiuti metallici

**Titolo III**  
**Norme relative al conferimento di rifiuti speciali e pericolosi**

- Art. 23 - Principi
- Art. 24 - Conferimento di rifiuti inerti derivanti da attività edile
- Art. 25 - Conferimento delle terre da spazzamento
- Art. 26 - Conferimento delle pile esauste
- Art. 27 - Conferimento dei medicinali scaduti
- Art. 28 - Conferimento differenziato delle batterie al piombo esauste
- Art. 29 - Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e minerali esausti
- Art. 30 - Conferimento di pneumatici
- Art. 31 - Conferimento di vernici, inchiostri, solventi, adesivi
- Art. 32 - Conferimento di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Art. 33 - Conferimento di particolari rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
- Art. 34 - Conferimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole

**Titolo IV**  
**Norme relative alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti**

- Art. 35 - Modalità del servizio di raccolta
- Art. 36 - Modalità del servizio di trasporto
- Art. 37 - Smaltimento (e recupero) dei rifiuti
- Art. 38 - Controllo per lo smaltimento o recupero

**Titolo V**  
**Servizi di igiene ambientale vari**

- Art. 39 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni
- Art. 40 - Servizio di spezzamento stradale
- Art. 41 - Cestini portarifiuti
- Art. 42 - Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata
- Art. 43 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 44 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 45 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 46 - Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 47 - Attività di volantinaggio
- Art. 48 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 49 - Carogne di animali
- Art. 50 - Conduzione di animali
- Art. 51 - Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti
- Art. 52 - Pozzetti stradali e fontane
- Art. 53 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche
- Art. 54 - Sgombero della neve

**Titolo VI**  
**Area ecologica comunale Ecocentro**

- Art. 55 - Norme generali
- Art. 56 - Gestione
- Art. 57 - Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
- Art. 58 - Utenza
- Art. 59 - Modalità di accesso
- Art. 60 - Tariffa
- Art. 61 - Verifica

**Titolo VII**  
**Divieti e controlli**

- Art. 62 - Registro di carico e scarico
- Art. 63 - Divieto di abbandono
- Art. 64 - Divieto di spoglio
- Art. 65 - Divieto di differente conferimento
- Art. 66 - Divieto di incendiare i rifiuti
- Art. 67 - Divieto di conferimento di rifiuti voluminosi
- Art. 68 - Controlli

**Titolo VIII**  
**Sanzioni**

- Art. 69 – Sanzioni

**Titolo IX**  
**Disposizioni finali**

- Art. 70 - Entrata in vigore
- Art. 71 - Disposizioni finali
- Art. 72 - Abrogazioni di norme

## **Titolo I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani da destinare allo smaltimento o al recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, nonché di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti stessi. Il presente regolamento assicura, in tutte le fasi della suddetta gestione, un'adeguata protezione dell'ambiente ed un'idonea tutela igienico-sanitaria, senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora, la fauna e senza inconvenienti da rumore od odori.

2. La gestione dei rifiuti di cui al comma precedente si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzazione e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi, al fine di garantire un progetto di "sviluppo sostenibile" che assicuri la compatibilità tra ambiente ed economia.

3. In particolare, il presente regolamento stabilisce le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; le norme atte a garantire una distinzione ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale; le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento; le modalità di gestione dell'area ecologica comunale Ecocentro

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, s'intende per

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

c) conferimento: fase del produttore privato che, secondo modalità di preventiva separazione “a domicilio”, accede al servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti;

d) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

e) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche;

f) produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

g) utenza domestica: il produttore di rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

h) utenza non domestica: il produttore di rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizi o altro.

i) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

l) imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (ad esempio, la bottiglia di acqua minerale);

m) imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (ad es., il cartone o l'involucro plastico contenente un numero determinato di bottiglie);

n) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure gli imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

o) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente articolo, esclusi i residui di produzione.

### **Art. 3**

#### ***Classificazione dei rifiuti***

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, i rifiuti sono classificati secondo l'origine in: rifiuti urbani e rifiuti speciali; secondo le loro caratteristiche chimico-fisiche in pericolosi e non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità, così come sono definiti dal successivo art.4;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);

**3. Sono rifiuti speciali:**

a) i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dall'attività edilizia (provenienti da demolizioni e costruzioni), nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti da attività produttive (provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio);

d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;

h) il combustibile derivato da rifiuti.

**4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lg.vo 5 febbraio 1997 n.22, integrato dagli allegati G, H, I.**

In particolare, sono pericolosi: i rifiuti tossici, irritanti, nocivi, corrosivi ed infiammabili, le vernici, gli inchiostri, adesivi, solventi, i prodotti di fotochimica, i pesticidi, i tubi fluorescenti e gli altri rifiuti contenenti mercurio, le batterie e pile, i medicinali, gli oli, le cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli accumulatori esausti. (*elenco esemplificativo integrabile...*)

#### **Art.4**

##### ***Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani (c.d. "rifiuti assimilati")***

1. Nelle more della determinazione statale dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento s'intendono per "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" quelli la cui composizione merceologica è sostanzialmente analoga per quantità e qualità alle tipologie di manufatti, materiali e sostanze che compongono i rifiuti urbani.

S'intendono, comunque, per "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani", sotto il profilo qualitativo: la carta ed il cartone, il vetro, la plastica ed il metallo di piccole dimensioni, lattine,

legno, sughero, rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (esclusi gli olii), abiti, prodotti tessili, rifiuti di mercati. Gli imballaggi primari e secondari sono considerati "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" solo per l'utenza che utilizza il prodotto imballato, mentre gli imballaggi secondari sono assimilati anche per l'utenza che commercia il prodotto imballato solo qualora si tratti di materiale raccolto in modo differenziato.

2. Ai fini del presente regolamento, sotto il profilo quantitativo, non sono considerati in alcun modo "rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani" quelli che, conferiti nella giornata prevista per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, eccedano il peso complessivo determinato secondo le medie degli smaltimenti differenziati da calcolarsi secondo le tabelle delle raccolte dell'anno precedente. Le medie dovranno essere riferite al periodo di frequenza dello smaltimento (es. mono o bisettimanale) di quel rifiuto e per la quantità al mq. in rapporto al tipo di attività .

## **Art. 5**

### ***Esclusioni***

1. Conformemente all'art. 8 del D.Lg.vo n.22/97, sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne;
- e) i rifiuti agricoli, quali le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- f) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) le terre e le rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui;
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.

## **Art. 6**

### ***Competenze ed attività del Comune***

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lg.vo n.267/00 e dell'art. 23 D.Lg.vo n.22/97.

2. La privativa di cui al primo comma non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. Il Comune garantisce il servizio di raccolta differenziata su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici ed altre aree verdi.

4. La gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati nonché degli altri servizi di igiene ambientale può avvenire mediante affidamento ad un soggetto gestore, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal rispettivo contratto di servizio.

5. Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

#### **Art. 7**

##### ***Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti***

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato od a un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Tali soggetti sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti.

2. Il produttore di rifiuti assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento od autorecupero dei rifiuti, secondo le modalità dell'art. 32 D.Lg.vo n.22/97;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati, secondo le disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali, nei casi previsti, sia stata stipulata un'apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dal D.Lg.vo n.22/97.

## **Titolo II**

### **Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati**

#### **Art.8**

##### ***Principi***

1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero di materiali ed energia.

2. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sono disciplinate, in via generale, dal successivo articolo 10 ed, in particolare, dai rispettivi articoli contenuti nel presente Titolo, nonché dalle ordinanze comunali adottate in materia.

3. Le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere svolte in modo differenziato, assicurando la separazione dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee.

#### **Art.9**

##### ***Ambito di raccolta***



1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati interessa l'intero territorio comunale. Lo svolgimento del servizio può variare cadenza per le utenze ubicate fuori dal centro abitato previo preavviso.

#### **Art.10**

##### ***Norme generali di conferimento e raccolta***

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani e gli assimilati a mezzo di appositi involucri protettivi (sacchi) da collocarsi all'interno di particolari contenitori (nei casi previsti), come sarà meglio specificato negli articoli successivi, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ovvero con le modalità e nei luoghi prescritti dal Comune.

2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti: urbani ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati, allo stato liquido, e quelli che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto.

3. Gli involucri protettivi trasparenti e gli eventuali contenitori di cui al primo comma devono possedere le caratteristiche definite dal Comune con ordinanza. In particolare, gli involucri protettivi devono essere conferiti ben chiusi negli orari previsti all'interno degli appositi contenitori posti sul marciapiede o all'interno delle proprietà, purché in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta, o, in caso contrario, ad una distanza non superiore a 50 cm. dall'ingresso dalla strada pubblica dello stabile, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione di veicoli o pedoni.

4. I contenitori indicati al comma precedente verranno acquistati direttamente dall'utente, e devono essere esposti in prospicenza del numero civico dello stabile e ritirati negli orari previsti dall'ordinanza comunale per il servizio e mantenuti puliti a cura dell'utenza stessa.

5. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

6. Con ordinanza comunale può essere disposto che i rifiuti prodotti in un medesimo condominio degli edifici siano conferiti in un unico contenitore. Per condominio degli edifici, ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si intende il condominio regolato dagli artt. 1117-1139 del codice civile formato da almeno quattro utenti.

#### **Art.11**

##### ***Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi***

1. Al fine di favorire il riutilizzo per produrre fertilizzante, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, le civili abitazioni, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti i mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Sono considerati frazione umida: gli avanzi e gli scarti di generi alimentari, i residui di caffè, tè, tisane; inoltre, i tovaglioli di carta, gli escrementi di animali domestici, i fiori secchi, semi, e simili.

2. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi realizzati in materiale biodegradabile (c.d. "Mater-Bi") ed esposti, negli spazi idonei individuati presso le stesse utenze,

all'interno di particolari contenitori che, garantendone l'integrità, impediscano la fuoriuscita di esalazioni e lo scolo di materiali putrescibili, secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

**3.** Il servizio di raccolta della frazione umida avverrà n°2. volte la settimana mediante servizio porta a porta. Nelle cascine tale servizio avverrà n°1 volta la settimana.

Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale.

**4.** Nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, è consentita all'utenza la trasformazione del rifiuto organico umido in compost, mediante l'utilizzo del composter. È fatto d'obbligo all'utenza consentire a persona incaricata dal Comune l'accesso alla proprietà al fine di verificare che la metodologia di raccolta del compost avvenga senza arrecare danno o disturbo ad altri e secondo la metodologia prevista dalla legge.

**5.** È consentita l'autocertificazione da parte dell'utenza che chieda di eseguire la trasformazione del rifiuto umido organico in compost.

**6.** L'utenza che esegue la trasformazione del rifiuto organico in compost ha diritto ad una riduzione della tariffa sui rifiuti urbani nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale della Tarsu.

## **Art.12**

### ***Conferimento e raccolta della carta e cartone***

**1.** Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata della carta da macero, quale ad esempio i giornali, le riviste, i cartoni delle confezioni alimentari (a cui vanno tolte le parti in metallo o le pellicole di plastica), gli imballi cartacei di ogni genere, le scatole da scarpe, ecc.

**2.** Il servizio di raccolta della carta da macero avverrà n°1 volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale.

**3.** Detto conferimento deve riguardare la carta integra, pulita e non contaminata. L'utenza deve legare gli imballi e mettere il contenuto in sacchi o cartoni di carta. Quando gli imballi sono troppo voluminosi vanno rotti ed esposti in modo tale da facilitarne la raccolta ed il trasporto.

**4.** L'utenza non domestica, nel caso di conferimento della carta e del cartone che ecceda la quantità determinata come previsto al comma 2 del precedente art.4. dovrà concordare il servizio di smaltimento direttamente con il soggetto gestore, a proprie spese, previa specifica convenzione, o con altri operatori del settore.

**5.** Conformemente all'art.27 del presente regolamento, sono esclusi dal presente servizio gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi prodotti o utilizzati dai soggetti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 38 D.Lg.vo n.22/97.

## **Art.13**

### ***Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili"***

**1.** Il Comune promuove il servizio di raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" da avviare al recupero, mediante conferimento nelle quantità determinata come al comma 2 del precedente

art.4. Ai fini del presente articolo sono considerati rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" i seguenti rifiuti, quali ad esempio le bottiglie di: acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; i flaconi/dispensatori di: sciroppi, creme, salse, yogurt; le confezioni rigide o flessibili, per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, le buste ed i sacchetti per: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, le vaschette porta uova, per carne e pesce, le vaschette per gelati e contenitori per yogurt, dessert, le reti per frutta e verdura; i film e le pellicole per alimenti; i barattoli ed i coperchi per alimenti in polvere; le cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere; i flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, acqua distillata, i contenitori e barattoli per cosmetici; gli articoli di cancelleria, i rullini fotografici, i contenitori rigidi sagomati per giocattoli, ferramenta, le scatole e buste per capi di abbigliamento, i chips da imballaggio di polistirolo espanso, le reggette per legature di pacchi, i vasi per vivaisti, i sacchi, sacchetti e buste, ecc.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" avverrà n°1 volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale.

3. L'utenza non domestica, nel caso di conferimento dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" eccedente il doppio della quantità di cui all'art.4, dovrà concordare il servizio di smaltimento direttamente con il soggetto gestore, a proprie spese, previa specifica convenzione, o con altri operatori del settore.

#### **Art. 14**

##### ***Raccolta indifferenziata – resto***

1. Il Comune promuove per l'utenza il servizio di raccolta della frazione indifferenziata da avviare al recupero energetico, mediante conferimento nelle quantità determinate come da comma 2 del precedente art.4. Ai fini del presente articolo è considerata frazione indifferenziata la seguente composizione merceologica di rifiuti non riciclabili: il cartone del latte e simili, la carta oleata o unta, gli stracci unti o sporchi, i pannolini.

2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata avverrà n°1 volta la settimana mediante servizio porta a porta. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale.

#### **Art.15**

##### ***Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. "frazione verde")***

1. I rifiuti urbani vegetali quali ad esempio le ramaglie (ad esclusione del tronco di alberi e dei relativi rami portanti), i residui di potatura e sfalcio d'erba, di giardini, di orti, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzione di piante e fiori anche sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti mediante conferimento presso l'ecocentro .

2. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale.

#### **Art.16**

##### ***Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti***

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Per rifiuti ingombranti s'intendono le seguenti tipologie di beni per uso domestico: elettrodomestici, divani, materassi, poltrone, porte, infissi, sedie e tavoli, stendipanni, mobili, arredamenti, ecc.

2. Detti rifiuti devono essere conferiti, mediante conferimento diretto presso l'ecocentro oppure con prenotazione telefonica nel giorno e nell'ora concordata con il soggetto gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. L'utenza può prenotare al mese n°3 pezzi di grandi dimensioni .

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti tramite lo stesso soggetto gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, ad esclusione di conferimenti riferiti a rifiuti non derivanti dall'attività e proveniente da uffici e simili interni all'azienda.

#### **Art.17**

##### ***Conferimento e raccolta dei beni durevoli***

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, ove non consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, conformemente all'art.44 D.Lg.vo n.22/97, devono essere esclusivamente conferiti:

a) mediante consegna diretta da parte dell'utenza nell'apposito contenitore collocato presso l'area ecologica Ecocentro, nei giorni ed orari stabiliti.

b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con il soggetto gestore per un limite massimo di n°2 pezzi collocati a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.

2. Per beni durevoli s'intendono le seguenti tipologie di beni: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer e relativi accessori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei beni durevoli tramite lo stesso soggetto gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **Art.18**

##### ***Conferimento del vetro ed alluminio***

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata del vetro e dell'alluminio da recupero.

2. A tal fine, sul territorio comunale, sono dislocate delle campane stradali nelle quali l'utenza ha l'obbligo di conferire qualsiasi tipo di rifiuto in vetro ed alluminio.

3. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei suddetti contenitori rigorosamente in orari diurni e precisamente delle ore 7,00 alle ore 22,00. Qualora non fosse possibile per le dimensioni dei rifiuti, questi dovranno essere conferiti nella struttura predisposta presso l'area ecologica comunale Ecocentro.

4. L'utenza non domestica dovrà provvedere, a proprie cure e spese, allo smaltimento del vetro tramite lo stesso soggetto gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **Art.19**

##### ***Conferimento delle scarpe e degli indumenti dimessi***

1. È promossa a favore delle associazioni umanitarie la raccolta di indumenti e calzature integri e puliti mediante conferimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

#### **Art.20**

##### ***Conferimento di giochi e giocattoli***

1. È promossa a favore delle associazioni umanitarie la raccolta di giochi e giocattoli usati, purché puliti e funzionanti, mediante modalità da definire con apposita ordinanza comunale.

#### **Art.21**

##### ***Conferimento differenziato di rifiuti lignei***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di rifiuti lignei di qualsiasi genere.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere, a proprie cure e spese, allo smaltimento dei rifiuti lignei tramite lo stesso soggetto gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **Art.22**

##### ***Conferimento differenziato di rifiuti metallici***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di rifiuti metallici, quali il ferro, l'acciaio, il piombo, il rame, i cavi elettrici, la banda stagnata.

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.

3. L'utenza non domestica dovrà provvedere, a proprie cure e spese, allo smaltimento dei rifiuti metallici tramite lo stesso soggetto gestore, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

### **Titolo III**

#### **Norme relative al conferimento di rifiuti speciali o pericolosi**

**Art. 23**

***Principi***

1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti speciali o pericolosi.
2. I rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 3, 4° co., del presente regolamento, provenienti dall'utenza domestica devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori di raccolta attrezzati dal Comune.
3. I rifiuti, urbani e speciali, pericolosi provenienti dall'utenza non domestica dovranno, invece, essere smaltiti dagli stessi produttori, in proprio secondo le disposizioni di legge, ovvero ricorrendo al soggetto gestore, previa specifica convenzione, o tramite altri operatori di settore.
4. È facoltà del Comune o del soggetto gestore verificare, in qualsiasi momento, le modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dall'utenza non domestica mediante la richiesta di esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 12 del D.Lg.vo n.22/97 o, nel caso di autosmaltimento, della documentazione di cui agli artt. 32 e 33 D.Lg.vo n.22/97.
5. Le modalità di conferimento e di raccolta dei seguenti rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle rispettive ordinanze adottate in materia.
6. Le attività di raccolta devono essere svolte in modo differenziato, assicurando la separazione dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee.

**Art. 24**

***Conferimento di rifiuti inerti derivanti da attività edile***

1. Chiunque occupi un'area pubblica od aperta al pubblico con cantieri edili è tenuto a restituire l'area, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.
2. I resti ed i rifiuti di ogni genere derivanti dall'attività edile dovranno essere conferiti dall'utenza, a proprie cure e spese, presso centri autorizzati previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.
3. L'utenza domestica può conferire direttamente presso l'area ecologica comunale Ecocentro i rifiuti derivanti da piccole manutenzioni, nel rispetto del limite quantitativo di n°4 secchi aventi capacità massima di litri 20 cadauno. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.

**Art.25**

***Conferimento delle terre da spazzamento***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, il servizio di raccolta delle terre da spazzamento meccanizzato e manuale delle strade .
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nell'area predisposta.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

**Art.26**

***Conferimento delle pile esauste***

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata delle pile esauste.
2. A tal fine, sul territorio comunale, sono dislocati degli appositi contenitori nei quali l'utenza ha l'obbligo di conferire questa tipologia di rifiuto.
3. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.

#### **Art.27**

##### ***Conferimento dei medicinali scaduti***

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata dei medicinali scaduti.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti, senza il relativo imballo, negli appositi contenitori situati nelle farmacie od in prossimità di esse.

#### **Art.28**

##### ***Conferimento differenziato delle batterie al piombo esauste***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta delle batterie al piombo esauste.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

#### **Art.29**

##### ***Conferimento degli oli e dei grassi vegetali e minerali esausti***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali esausti e degli oli e dei grassi minerali esausti.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei corrispondenti contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

#### **Art.30**

##### ***Conferimento di pneumatici***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di pneumatici.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

#### **Art.31**

##### ***Conferimento di vernici, inchiostri, solventi, adesivi***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta delle vernici, inchiostri, solventi, adesivi.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

**Art.32**

***Conferimento di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio***

1. Presso l'area ecologica comunale Ecocentro è istituito, a favore dell'utente domestico, il servizio di raccolta di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori.
3. L'utente non domestico dovrà provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con il soggetto gestore od con altri operatori del settore.

**Art.33**

***Conferimento di particolari rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni***

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e estumulazione costituiti dai resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti (fatta eccezione della salma o di qualsiasi suo resto) sono classificati rifiuti speciali e devono essere conferiti presso cassonetti chiusi e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione e da specifiche ditte autorizzate come da regolamento di Polizia Mortuaria.

**Art.34**

***Conferimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole***

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle aziende agricole e dalle attività agroindustriali.
2. Tale servizio avverrà una volta l'anno ed è a carico dell'utenza. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere ridefiniti con ordinanza comunale.
3. Il produttore agricolo può provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con altri operatori del settore, in tal caso dovrà dimostrare il recapito finale del rifiuto.

**Titolo IV**

**Norme relative alla raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti**

**Art. 35**

***Modalità del servizio di raccolta***

1. È garantita la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti.



2. Tempi e modalità per l'attuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuti, diversi da quelli indicati nel presente regolamento, potranno essere ridefiniti, anche provvisoriamente, con ordinanza comunale e diffusi con pubblici avvisi.

#### **Art. 36**

##### ***Modalità del servizio di trasporto***

1. Il servizio dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.

2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono rispettare le norme di sicurezza vigenti nel territorio comunale, in materia di circolazione dei mezzi, salvo particolari autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

#### **Art. 37**

##### ***Smaltimento (e recupero) dei rifiuti***

1. La fase finale di smaltimento o di recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del soggetto gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 38**

##### ***Controllo per lo smaltimento o recupero***

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di esser avviati allo smaltimento od al recupero, secondo quanto previsto all'articolo precedente, devono essere pesati.

2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nel contratto di servizio tra il Comune e il soggetto gestore.

### **Titolo V**

#### **Servizi di igiene ambientale vari**

#### **Art. 39**

##### ***Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni***

1. Il Comune provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua, salvo poi rivalersi sui soggetti responsabili e, ove non individuati, sui proprietari ovvero i titolari di diritto reale o personale di godimento oppure i concessionari, per le spese relative al ripristino ambientale delle aree

medesime. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le operazioni di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 D.Lg.vo n.22/97.

#### **Art. 40**

##### ***Servizio di spazzamento stradale***

1. La frequenza e le modalità del servizio di spazzamento delle strade sono stabilite con ordinanza.

#### **Art. 41**

##### ***Cestini portarifiuti***

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune, ovvero il soggetto gestore secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel contratto di servizio previo assenso del Comune, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi, inoltre, del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna e della relativa manutenzione.

2. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti interni, tossici, vetri, pericolosi od infiammabili e che non siano di piccola dimensione.

2. Le utenze domestiche e non domestiche non possono servirsi di tali contenitori.

4. È vietato danneggiare, rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli ed affiggervi materiali di qualsiasi natura.

#### **Art. 42**

##### ***Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata***

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree a cielo aperto private anche agricole, recintate e non, devono mantenerle pulite e sgombre da rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche se abbandonati da terzi.

3. In caso di scarico abusivo sulle aree di cui al precedente comma, i predetti soggetti sono obbligati in solido con i responsabili, anche se non individuati, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino ambientale dei luoghi.

#### **Art. 43**

##### ***Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti***

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle specifiche ordinanze comunali.

2. Questo articolo si applica anche nei confronti dei venditori itineranti.

**Art. 44**

***Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici***

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, negozi, ecc., e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza dall'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente raccolti in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

**Art. 45**

***Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al soggetto gestore previa stipula di apposita convenzione.

**Art. 46**

***Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche***

1. Chiunque intenda organizzare una qualsiasi manifestazione, sagra, festa o simili su aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a garantire la pulizia delle aree stesse durante ed al termine dell'evento, anche mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore.
2. In caso di inottemperanza, gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia e lo sgombero delle aree sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

**Art. 47**

***Attività di volantinaggio***

1. Al fine di garantire la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade e le vie pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino al destinatario del messaggio.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio e dell'agenzia di distribuzione.

**Art. 48**

***Attività di carico e scarico di merci e materiali***

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve evitare l'abbandono di rifiuti sull'area pubblica o di uso pubblico.
2. In ogni caso, al termine di dette operazioni, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
3. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.
4. Qualora ciò non avvenisse, la pulizia verrà effettuata direttamente dal soggetto gestore, fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati di cui ai commi precedenti.

**Art. 49**

***Carogne di animali***

1. Le carogne di animali, anche se giacenti su suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

**Art. 50**

***Conduzione di animali***

1. Coloro che conducono animali su suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli negli appositi cestini.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai portatori di handicap conduttori di cani.

**Art. 51**

***Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti***

1. Sono di competenza del servizio raccolta di rifiuti urbani le seguenti prestazioni: pulizia periodica delle fontane, fontanelle, piazze, monumenti pubblici; il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche; la pulizia e lo spurgo dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta della acque meteoriche; rimozione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
2. Con delibera della Giunta Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale altri servizi.

**Art. 52**

***Pozzetti stradali e fontane***

1. È vietato introdurre o asportare qualsiasi cosa nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

**Art. 53**

***Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche***

1. È vietato imbrattare, deturpare o danneggiare i muri, la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, affiggere manifesti o adesivi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

2. Le sanzioni per le violazioni di cui sopra sono a carico dell'autore della violazione, mentre in caso di affissione di manifesti o adesivi sono a carico dell'autore in solido con l'intestatario del messaggio e dell'agenzia di affissione.

**Art. 54**

***Sgombero della neve***

1. In caso di nevicate il Comune provvederà alla rimozione e sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse anche mediante spargimento di cloruri o di apposite miscele.

2. Durante e dopo le nevicate i conduttori d'immobili devono tenere sgombero lo spazio antistante il proprio limite di proprietà per un'ampiezza minima di 1,00 mt. o per la larghezza del marciapiede se inferiore a m.1,00 .

**Titolo VI**

**Area ecologica comunale Ecocentro**

**Art.55**

***Norme generali***

1. Il Comune adibisce a pubblico centro di raccolta rifiuti l'area di sua proprietà sita in Rosate Via Malpaga - nominata "area ecologica comunale Ecocentro".
2. Presso tale area deve essere conferita soltanto la seguente tipologia di rifiuti:
  - a) *legno*
  - b) *ferro*
  - c) *batterie d'automobile*
  - d) *vetro di grosse dimensioni*
  - e) *olio*
  - f) *vernici*
  - g) *macerie edili provenienti da piccole manutenzioni*
  - h) *beni durevoli*
  - i)

Tale elenco potrà essere ridefinito a seguito di ordinanza comunale.

3. Tali rifiuti devono essere conferiti all'interno dei predisposti contenitori che saranno distinti per tipologia merceologica di rifiuti.

4. È vietato il conferimento dei rifiuti presso l'area ecologica Ecocentro agli utenti domestici e non domestici non residenti sul territorio comunale.

#### **Art.56**

##### ***Gestione***

1. L'area ecologica comunale Ecocentro verrà gestita dal Comune, il quale con apposito contratto di servizio potrà affidarlo ad un soggetto gestore.

#### **Art.57**

##### ***Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti***

1. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento o recupero dei rifiuti avverrà secondo le modalità del Titolo IV del presente regolamento.

#### **Art.58**

##### ***Utenza***

1. Il servizio istituito presso l'area ecologica comunale Ecocentro può essere usufruito esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a) utenti domestici residenti sul territorio comunale.

#### **Art.59**

##### ***Modalità di accesso***

1. L'accesso all'area ecologica Ecocentro è consentito, nei giorni e negli orari di apertura stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, agli utenti domestici dietro esibizione al personale di servizio di un documento di riconoscimento che riveli la residenza nel territorio del Comune; agli utenti non domestici, oltre al certificato attestante la residenza o la sede sul territorio comunale.

2. L'accesso all'area ecologica comunale Ecocentro nei giorni e negli orari non aperti al pubblico è vietata.

#### **Art.60**

##### ***Tariffa***

1. Il servizio istituito presso l'area ecologica comunale Ecocentro è fornito gratuitamente per gli utenti domestici.

#### **Art.61**

### **Verifica**

1. Il Comune o il soggetto gestore si riserva la facoltà di eseguire il controllo dei rifiuti prima dello scarico e di respingerli qualora contengano, anche solo in parte, rifiuti non classificati secondo la tipologia di cui all'art. 55, comma 2°, del presente regolamento.
2. In quest'ultima ipotesi, il Comune o il soggetto gestore si riserva, altresì, la facoltà di interdire l'accesso all'area ecologica comunale Ecocentro e lo scarico dei rifiuti.
3. I rifiuti prima, di esser avviati al conferimento presso l'area ecologica comunale Ecocentro, dovranno essere pesati. Ai fini della determinazione della tariffa, farà fede il certificato di pesata esibito.

## **Titolo VII**

### **Divieti e controlli**

#### **Art. 62**

##### ***Registro di carico e scarico***

1. Gli utenti non domestici produttori o detentori di rifiuti, così come sono stati individuati dall'art. 11, comma 3°, D.Lg.vo n.22/97, sono obbligati a rendere al Comune o al soggetto gestore, in qualsiasi momento, le informazioni contenute nel proprio registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 12 del D.Lg.vo n.22/97 e del D.M. 1 aprile 1998, n.148, ovvero, nell'ipotesi di autosmaltimento, della documentazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lg.vo n.22/97.

#### **Art. 63**

##### ***Divieto di abbandono***

1. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. È vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori o ai lati dei punti di raccolta appositamente istituiti.
3. In caso di inosservanza, la pulizia avverrà a cura del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il relativo procedimento contravvenzionale ai sensi del presente regolamento

#### **Art. 64**

##### ***Divieto di spoglio***

1. È vietato ogni forma di rovistamento, spoglio o recupero non autorizzato dei rifiuti che sono stati conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale o presso l'area ecologica comunale Ecocentro.

#### **Art. 65**

##### ***Divieto di differente conferimento***

1. È vietato il conferimento dei rifiuti con modalità differenti a quelle disciplinate dal presente regolamento e dalle rispettive ordinanze comunali adottate in materia.
2. È vietato esporre i rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari indicati dal servizio di raccolta.
3. È vietato l'uso improprio o il danneggiamento dei contenitori forniti dal Comune o dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti.

**Art. 66**

***Divieto di incendiare i rifiuti***

1. È vietato incendiare i rifiuti.
2. È vietato conferire all'interno degli appositi contenitori, dislocati sul territorio comunale o presso l'area ecologica Ecocentro, materiale infiammabile od acceso.

**Art. 67**

***Divieto di conferimento di rifiuti voluminosi***

1. È vietato lo spostamento o il danneggiamento dei contenitori di rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

**Art. 68**

***Controlli***

1. Le violazioni al presente regolamento verranno accertate dagli Agenti di Polizia Municipale.

**Titolo VIII**

**Sanzioni**

**Art. 69**

***Sanzioni***

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca un più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla L.n.689/81.
2. Le violazioni previste dall'art.25 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 125 a € 500.
3. Le violazioni previste dall'art.62 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
4. Le violazioni previste dall'art.63 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 103 a € 619. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione pecuniaria da € 25 a € 154.



5. Le violazioni previste dall'art.65 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 50 a € 500.
6. Le violazioni previste dall'art.64 e dall'art.66 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.
7. Le violazioni previste dall'art.67 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.
8. Le violazioni previste dall'art.43, 2°, 3° e 4° co., del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.
9. Le violazioni previste dall'art.44, 1° co., del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.
10. Le violazioni previste dall'art.45 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
11. Le violazioni previste dall'art.46 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
12. Le violazioni previste dall'art.47 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
13. Le violazioni previste dall'art.48 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
14. Le violazioni previste dall'art.49 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
15. Le violazioni previste dall'art.50 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
16. Le violazioni previste dall'art.52 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 100.
17. Le violazioni previste dall'art.54 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 100.
18. Le violazioni previste dall'art.55 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 200 a € 500.
19. Le violazioni previste dall'art.56, 2° comma, del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 100.
20. Le violazioni previste dall'art.58 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
21. Le violazioni previste dall'art.61 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 50 a € 500.
22. Le violazioni previste dall'art.24, 4° comma, del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25 a € 200.
23. Le violazioni previste dall'art.57 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da € 100 a € 500.
24. Le violazioni ad ogni altro articolo del presente regolamento non contemplate nell'elenco di cui sopra sono punite con la sanzione pecuniaria € 50 a € 500.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto a sostenerne le spese per il ripristino dello stato dei luoghi, per la rimozione, avvio e recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

**Titolo IX**  
**Disposizioni finali**

**Art. 70**  
***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

**Art. 71**  
***Disposizioni finali***

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lg.vo n.22/97, nonché da quanto previsto dal regolamento comunale di igiene e sanità, di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti.

**Art. 72**  
***Abrogazioni di norme***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni altra disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si intende abrogata.

Esempio di calcolo assimilazione rifiuti per quantità

Superfici

a ruolo	u.m	tipologia	ubicazione	categoria	punto	riferimento	quantità
528,00	mq	lav. Tessuti	via	E	c	C.C. 66/97	9 Kg*mq/anno

Calcoli via

528,00 x	9 =	4.752,00 Kg*mq/anno
0,00 x	0 =	0,00 Kg*mq/anno
0,00 x	0 =	0,00 Kg*mq/anno
	totale	4.752,00 Kg*mq/anno

qualità e quantità conferibili anno

secco	31%	1.473,12
carta	11%	522,72
plastica	3%	142,56

**riferimento 2006**

qualità e quantità conferibili a settimana

secco	kg/sett	28,33
carta	kg/sett	10,05
plastica	kg/sett	2,74